



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 28/DIV – 21 OTTOBRE 2025

28/128

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 17, 18, 19 E 20 OTTOBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 17, 18, 19 e 20 Ottobre 2025

#### 10^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

|                          |                      |     |
|--------------------------|----------------------|-----|
| L.R. VICENZA             | ALBINOLEFFE          | 3-1 |
| LECCO                    | UNION BRESCIA        | 0-1 |
| LUMEZZANE                | TRENTO               | 1-1 |
| NOVARA                   | ARZIGNANO VALCHIAMPO | 1-0 |
| OSPITALETTO FRANCIACORTA | CITTADELLA           | 1-2 |
| PRO VERCELLI             | GIANA ERMINIO        | 0-0 |
| TRIESTINA                | PERGOLETTESE         | 1-1 |
| VIRTUS VERONA            | PRO PATRIA           | 0-1 |

##### GIRONE B

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| CARPI     | ASCOLI              | 1-1 |
| GUBBIO    | GUIDONIA MONTECELIO | 0-2 |
| LIVORNO   | SAMBENEDETTESE      | 2-1 |
| PIANESE   | BRA                 | 2-2 |
| PINETO    | PERUGIA             | 3-0 |
| PONTEDERA | VIS PESARO          | 0-2 |
| RAVENNA   | AREZZO              | 0-3 |
| TORRES    | FORLÌ               | 0-2 |

##### GIRONE C

|                  |             |     |
|------------------|-------------|-----|
| ATALANTA U23     | TRAPANI     | 2-0 |
| AUDACE CERIGNOLA | CAVESE      | 1-3 |
| BENEVENTO        | POTENZA     | 2-0 |
| CASARANO         | FOGGIA      | 0-2 |
| CASERTANA        | SIRACUSA    | 1-0 |
| CATANIA          | SALERNITANA | 2-0 |
| CROTONE          | MONOPOLI    | 0-1 |
| LATINA           | GIUGLIANO   | 0-1 |
| SORRENTO         | COSENZA     | 2-2 |
| TEAM ALTAMURA    | AZ PICERNO  | 3-1 |

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## **GARE DEL 17, 18, 19 E 20 OTTOBRE 2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CROTONE, LECCO, L.R. VICENZA, POTENZA, RAVENNA, TORRES e UNION BRESCIA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA € 2.400,00**

##### **LIVORNO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 3°, al 4°, al 9° al 10, all'11° e al 28° minuto del primo tempo, e al 1° minuto del secondo tempo, undici petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell'aver fatto esplodere, durante la gara, tre petardi nel proprio Settore senza conseguenze;
3. nell'aver lanciato, al termine della gara, durante i festeggiamenti, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere l'80% circa dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 32° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso;

C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo:

1. dell'inizio della gara di tre minuti, in quanto, non si presentavano puntualmente all'ingresso in campo;
2. di due minuti l'inizio del secondo tempo, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub A) e B), misura della sanzione, in cumulo materiale [ammenda € 1400 per le condotte sub A) e B) e € 1.000,00 per la condotta sub C)], in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compreso la pericolosità dei lanci effettuati per la condotta sub A), con particolare riferimento alla misura del ritardo per la condotta sub C) e rilevato che, con riferimento alla condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 1.500,00**

**UNION BRESCIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza

e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell'aver:

1. lanciato, prima dell'inizio della gara, tre bengala sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso;
2. lanciato, al 14° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, due bengala sul terreno di gioco, un fumogeno e un petardo all'interno dell'area di rigore così provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario, l'intervento dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione;
3. lanciato, durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, otto seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 1.200,00**

**LECCO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, consistiti nell'aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, tre bottigliette semipiene e decine di fazzoletti appallottolati in direzione dei componenti della squadra avversaria, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la odiosità della condotta posta in essere rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 500,00**

**AREZZO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, mentre le squadre erano schierate in campo per i saluti, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 300,00**

**MONOPOLI** per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**BENEVENTO** per avere circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

**CATANIA** per avere, i suoi sostenitori (circa l'80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**PERUGIA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**TEAM ALTAMURA** per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Tribuna Supporters intonato, al 35° e all'82° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TRIESTINA** per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 75%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **19 DICEMBRE 2025**

SACCHI GIULIANO

(CARPI)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto a seguito del provvedimento di espulsione comminato nei confronti di un calciatore della propria squadra, si avvicinava all'Arbitro toccando il cartellino rosso per impedirgli di estrarlo e facendo cadere a terra il cartellino.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la sua gravità e l'esecrabilità del gesto posto in essere.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 OTTOBRE 2025**

**MIDOLO ANTONIO** (SIRACUSA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un proprio tesserato, si alzava dalla panchina e usciva dall'area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

#### **DIRIGENTI NON ESPULSI**

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

**GARGIULO ALFONSO** (SORRENTO)

#### **ALLENATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

**ROGNINI DIEGO** (PIANESE)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una revisione FVS, alzatosi dalla panchina, proferiva frasi irraguardose nei suoi confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

**CERVERA GIANLUCA** (CASERTANA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un tesserato avversario, si alzava dalla panchina e usciva dall'area tecnica concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

**DE VEZZE DANIELE** (PINETO)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un'interruzione di gioco, rispondeva agli insulti ricevuti, proferendo, a sua volta, ripetuti insulti nei confronti del Sig. DICUONZO STEFANO.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione (r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BRAGLIA PIERO

(PERUGIA)

### **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

CESARETTI ALESSANDRO

(LATINA)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 26/DIV del 14.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S., prima dell'inizio della gara, faceva accesso nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (squalifica da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MIRAMARI ALESSANDRO

(FORLÌ)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CASSANI STEFANO

(CARPI)

IORI MANUEL

(CITTADELLA)

### **COLLABORATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR) ED € 500,00 DI AMMENDA**

DICUONZO STEFANO

(PERUGIA)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un'interruzione di gioco:

1. abbandonava la sua area tecnica e proferiva ripetuti insulti nei confronti del Sig. DE VEZZE DANIELE;

2. si avvicinava a quest'ultimo, lo prendeva per la maglia e lo strattonava, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in essere (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

BENEDETTI AMEDEO

(TRAPANI)

per avere, al termine del primo tempo, a gioco fermo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva violentemente con un pugno al volto, facendolo cadere a terra stordito per un paio di minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che il colpo è stato a gioco fermo, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e,

dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CASARINI FEDERICO (CARPI)

per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica e proferiva frasi irraguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA)

per avere, all'11° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)  
BATTIMELLI GIUSEPPE (PONTEDERA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)  
VONA EDOARDO (PONTEDERA)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| GRANATA ANTONIO  | (AZ PICERNO)          |
| TASCONE SIMONE   | (GUIDONIA MONTECELIO) |
| DE MARINO DAVIDE | (LUMEZZANE)           |
| IOTTI ILARIO     | (PRO VERCELLI)        |
| CAPOMAGGIO GALO  | (SALERNITANA)         |
| DI NOIA GIOVANNI | (TRAPANI)             |
| FABBRO MICHAEL   | (VIRTUS VERONA)       |

#### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

VANO MICHELE (CASERTANA)

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| PATTARELLO EMILIANO  | (AREZZO)     |
| ESPOSITO EMMANUELE   | (AZ PICERNO) |
| MARINO ANDREA        | (AZ PICERNO) |
| LOMBARDI LORENZO     | (CARPI)      |
| DI TACCHIO FRANCESCO | (CATANIA)    |

QUAINI ALESSANDRO  
SANDRI MATTIA  
BUTTARO ALESSIO  
VITALE VINCENZO  
NEPI ALESSIO  
SIGNORINI ANDREA  
SANDON THOMAS  
VITALE MATTIA  
SIPOS LEON  
HAMLILI ZACCARIA  
BERTONCINI DAVIDE  
LAMBRUGHİ ALESSANDRO  
TREMOLADA MARCO ANDREA  
GIUNTI GIOVANNI  
ERCOLANI LUCA  
PRETATO MATTIA  
BAGATTI NICCOLO  
REGGIORI PIETRO  
ZINI ALESSIO  
GRANDE MICHELE  
MUSSO ANTONINO  
GALEOTTI CESARE  
RIZZO ALBERTO

(CATANIA)  
(CROTONE)  
(FOGGIA)  
(GIANA ERMINIO)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(L.R. VICENZA)  
(L.R. VICENZA)  
(LECCO)  
(LIVORNO)  
(NOVARA)  
(PERGOLETTESE)  
(PERGOLETTESE)  
(PERUGIA)  
(PIANESE)  
(PONTEDERA)  
(PRO PATRIA)  
(PRO PATRIA)  
(SAMBENEDETTESE)  
(TEAM ALTAMURA)  
(TORRES)  
(TRAPANI)  
(UNION BRESCIA)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

AMBROSINI MICHELE  
GARATTONI ALESSANDRO  
RAVASIO MARIO  
BERNARDI EDOARDO  
CAMARA HENRY NABY JUNI  
GRECO STEFANO  
TODISCO GIANMARCO  
PRISCO ANTONIO  
VANNUCCHI GIANMARCO  
PAUTASSI MATTEO  
CELLI ALESSANDRO  
CIONEK THIAGO RANGEL  
DE RISIO CARLO  
MILAN MATTEO  
PELUSO LUCIANO  
VAGLICA GIOVANNI  
HRAIECH SABER  
ZUPPEL DIEGO  
BONAITI STEFANO  
DIONISI FEDERICO  
MARCHESI FEDERICO  
MONACO SALVATORE  
IMPUTATO ANTONIO  
NESSI RICCARDO  
LOMBARDI LUCA  
MARRANCONE ALESSANDRO  
NEBULOSO GIULIO  
SCHIRONE LUCA

(ALBINOLEFFE)  
(ALBINOLEFFE)  
(AREZZO)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(ATALANTA U23)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(BENEVENTO)  
(BENEVENTO)  
(BRA)  
(CATANIA)  
(CAVESE)  
(FORLÌ)  
(GIUGLIANO)  
(GIUGLIANO)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(GUIDONIA MONTECELIO)  
(LECCO)  
(LIVORNO)  
(LIVORNO)  
(LIVORNO)  
(MONOPOLI)  
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)  
(PINETO)  
(PINETO)  
(PINETO)  
(PINETO)

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| EL BOUCHATAOUI ACHRAF | (PRO VERCELLI)  |
| RRAPAJ PAOLO          | (RAVENNA)       |
| SOLINI MATTEO         | (RAVENNA)       |
| CRECCO LUCA           | (SORRENTO)      |
| SALA MATTIA           | (TORRES)        |
| CIOTTI PIETRO         | (TRAPANI)       |
| KIRWAN NIKO           | (TRAPANI)       |
| FAGGIOLI ALESSANDRO   | (TRIESTINA)     |
| BALESTRERO DAVIDE     | (UNION BRESCIA) |
| MERCATI ALESSANDRO    | (UNION BRESCIA) |
| TOFFANIN FRANCESCO    | (VIRTUS VERONA) |

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| BOCCIA SALVATORE     | (ARZIGNANO VALCHIAMPO) |
| CHIARELLO RICCARDO   | (ARZIGNANO VALCHIAMPO) |
| MINESSO MATTIA       | (ARZIGNANO VALCHIAMPO) |
| RIZZO PINNA ANDREA   | (ASCOLI)               |
| CUPPONE LUIGI        | (AUDACE CERIGNOLA)     |
| PUGLIESE SAMUEL      | (AZ PICERNO)           |
| SANTANIELLO EMANUELE | (AZ PICERNO)           |
| MANCONI JACOPO       | (BENEVENTO)            |
| FRANZINI DAVIDE      | (BRA)                  |
| LA MARCA MATTIA      | (BRA)                  |
| SGANZERLA RICCARDO   | (BRA)                  |
| LIOTTI DANIELE       | (CASERTANA)            |
| FORTE FRANCESCO      | (CATANIA)              |
| BORBEI ALEXANDRU     | (FOGGIA)               |
| RIPANI DIEGO         | (FORLÌ)                |
| D AVINO LUIGI        | (GIUGLIANO)            |
| RUSSO ALESSANDRO     | (GIUGLIANO)            |
| FALLENi ALESSANDRO   | (GUIDONIA MONTECELIO)  |
| CAFERRI LORENZO      | (L.R. VICENZA)         |
| CARRARO MARCO        | (L.R. VICENZA)         |
| ANGILERI ANTONY      | (MONOPOLI)             |
| CASCELLA RENATO      | (MONOPOLI)             |
| MOROSINI LEONARDO    | (NOVARA)               |
| TOZZUOLO ALESSANDRO  | (PERUGIA)              |
| COCCIA LORENZO       | (PIANESE)              |
| TIRELLI MANUEL       | (PIANESE)              |
| MOTOLESE MATTIA      | (PRO PATRIA)           |
| OKAKA CHUKA STEFANO  | (RAVENNA)              |
| BONACCHI CHRISTIAN   | (SIRACUSA)             |
| MOLINA JUAN IGNACIO  | (SIRACUSA)             |
| PARIGINI VITTORIO    | (SIRACUSA)             |
| RICCARDI PASQUALE    | (SORRENTO)             |
| LUNGHl ALBERTO       | (TORRES)               |
| ARMATI LORIS         | (UNION BRESCIA)        |

CU 27/DIV del 20.10.2025: il calciatore ANGHELE' LORENZO (JUVENTUS NEXT GEN) si intenda inserito sotto la voce Calciatori non espulsi AMMONIZIONE (III INFR).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 21 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani